

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1948 del 18/04/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 31 - SOCIETÀ AGRICOLA MONTECOPPE SRL - DOMANDA 11.01.2023 DI VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO PROMISCOUO AGRICOLO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR), LOC. MONTECOPPE. PROC PR06A0056. SINADOC 4996/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2019 del 18/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto APRILE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda in data 11.01.2023 prot PG/2023/4652 con cui la Società Agricola Montecoppe Srl, avente Cod. Fisc. e P.IVA 00227480340 ha richiesto la variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art.

5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR06A0056; rinnovata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4785 del 21/09/2022, per aumento volume annuo di prelievo per uso zootecnico e utilizzo della risorsa anche per uso irriguo;

DATO ATTO Che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, in considerazione della variante d'uso richiesta come uso promiscuo agricolo ai sensi della DGR 29 dicembre 2006, n. 1994 “Nuove determinazioni in materia di canoni per le derivazioni di acqua pubblica”;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 38 del 15.02.2023.

CONSIDERATO:

- che il prelievo si trova in un comprensorio non servito dalle strutture irrigue del Consorzio Bonifica Parmense;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, ri-

sultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

VISTI:

il parere favorevole della Provincia di Parma acquisto in data 14.02.2023 prot. PG/2023/26956;

l' esito positivo della valutazione d' incidenza di cui alla Determinazione N. 56 dEL 09/02/2023 "OGGETTO: PARCO BOSCHI DI CARREGA–NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU "VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA POZZO AD USO AGRICOLO IRRIGUO E ZOOTECNICO" IN COMUNE DI COLLECCHIO. (SINADOC 4996/2023) PROC. PR06A0056. RICHIEDENTE SOCIETA' AGRICOLA MONTECOPPE SOC.ARL" adottata dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' Emilia Occidentale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023 ed è in regola col pagamento delle annualità precedenti;
- in data 31.03.2023 ha versato la somma pari a 65,83 euro a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale (€ 136,70 il 31.12.2009. e € 113,30 il 15.09.2022);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica PR06A0056;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Società Agricola Montecoppe Srl, avente Cod. Fisc. e P.IVA 00227480340, la variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo per uso zootecnico e utilizzo della risorsa anche per uso irriguo alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR06A0056, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r.

41/2001, con le caratteristiche stabilite dal disciplinare d'uso allegato al presente atto, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13.04.2023 e acquisito al prot PG/2023/65148 che annulla e sostituisce il precedente allegato alla Determinazione dirigenziale di rinnovo n. DET-AMB-2022-4785 del 21/09/2022, così definite:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 127;
- ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR), località Montecoppe, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 38, mapp. n. 71; coordinate UTM RER: X = 596.720 ; Y = 954.569, ;
- destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 7,0, per uso zootecnico e l/s 18,0 per uso irriguo non attivabili in contemporanea;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 233974 (Prelievo per uso Zootecnico mc/anno 28.314,0 e Prelievo per uso Irriguo mc/anno 205.660);

2. di stabilire, a revisione di quanto precedentemente stabilito, che la concessione sia valida fino al 31.12.2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

3. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2023 quantificato in € 315,83 è stato pagato ;

4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 315,83 euro, è stata versata (€ 136,70 il 31.12.2009, € 113,30 il 15.09.2022 e € 65,83 il 31.03.2023);

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE Giovanna Calciati;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in Parma, P.le della Pace, 1; le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13

del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata o raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Società Agricola Montecoppe Srl, avente Cod. Fisc. e P.IVA 00227480340 (codice pratica PR06A0056).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 127, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 400, equipaggiato con due elettropompe sommerse della potenza di kw 9,3 (uso zootecnico) e kw 37 (uso irriguo), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -62÷-66 m, -76÷-78 m, -81÷-89 m, -92÷-95 m, -104÷-110 m e - 121÷-127 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Collecchio (PR), località Montecoppe, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 38, mapp. n. 71; coordinate UTM RER: X = 596.720 ; Y = 954.569.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico a servizio di un allevamento bovino composto da 840 capi di bestiame, di cui 390 saranno vacche in produzione, 50 in asciutta e 400 in rimonta (manze, manzette e vitelli), e ad uso irriguo di un comprensorio esteso circa 45 ha con coltivazione di Foraggio irriguo e prato stabile.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 7,0, per uso zootecnico e l/s 18,0 per uso irriguo, In considerazione dei test di portata pre-disposti a collaudo dell'opera completata a Luglio 2022, l'emungimento dal pozzo, non potrà avvenire contemporaneamente con l'uso delle due pompe, le quali si attiveranno solo alternandosi;

3. volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 233974 (Prelievo per uso Zootecnico mc/anno 28.314 e Prelievo per uso Irriguo mc/anno 205.660) compatibili con le DGR 1195/2016 e 1415/2016;

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0650ER-DET1-CMSG, Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA. Le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2023 il canone è determinato in 315,83 euro.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale complessivamente versato, pari a 315,83 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il

deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2027 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d’uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L’Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a

regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida.

Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata anche sulla pompa utilizzata per irrigazione e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle

opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare alla soggiacenza e del trend piezometrico per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale.

- E’ fatto quindi obbligo al concessionario di:

- installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate su entrambe le linee di utilizzo, rispondendo alle necessità evidenziate dalla citata valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

- Predisporre un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione ai parametri della “soggiacenza” e del “trend piezometrico”;

- Predisporre un piano che preveda l’adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;

- In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l’influenza del pozzo sull’andamento del parametro relativo alla soggiacenza e del trend piezometrico dell’acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati.

- La concessione, all’atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione comprensiva di riduzione dei valori di prelievo in relazione all’esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

La durata della concessione è limitata a 5 anni;

Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l'anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati alla SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risano-mento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.